

*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente E. Jenkinson, I. Rao e F. Penlington, successivamente E. Jenkinson, I. Rao e C. Murrell, agenti, assistiti da D. Beard, QC) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Szostak, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 77/2009 della Commissione, del 26 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 23, pag. 5), come modificato dal regolamento (UE) n. 173/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 51, pag. 13), nella parte in cui riguarda i ricorrenti.

### Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute da John Arnold Bredenkamp, Alpha International (PVT) Ltd, Breco (Asia Pacific) Ltd, Breco (Eastern Europe) Ltd, Breco (South Africa) Ltd, Breco (UK) Ltd, Breco Group, Breco International, Breco Nominees Ltd, Breco Services Ltd, Corybantes Ltd, Echo Delta Holdings, Masters International Ltd, Piedmont (UK) Ltd, Raceview Enterprises, Scottlee Holdings (PVT) Ltd, Scottlee Resorts Ltd, Timpani Exports Ltd e Tremalt Ltd.*
- 3) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 141 del 20.6.2009.

### Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 — Nickel Institute/Commissione

(Causa T-180/10) (<sup>1</sup>)

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Classificazione, imballaggio ed etichettatura di taluni composti di carbonato di nickel come sostanze pericolose — Direttive 2008/58/CE e 2009/2/CE — Trentesimo e trentunesimo adattamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE — Parziale rifiuto di accesso — Ricorso di annullamento — Non luogo a statuire»]

(2012/C 331/45)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Nickel Institute (Toronto, Canada) (rappresentanti: inizialmente avv. K. Nordlander e H. Pearson, solicitor, successivamente avv. K. Nordlander)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e P. Costa de Oliveira, agenti)

*Intervenienti a sostegno della ricorrente:* Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e M. Pere, agenti), e Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, K. Petkovska, C. Meyer-Seitz e S. Johannesson, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione europea 8 febbraio 2010 [SG.E3/HP/psi — Ares(2010)65824] che rifiuta al Nickel Institute l'accesso integrale a taluni documenti interni, in particolare, a pareri del servizio giuridico della Commissione redatti nel contesto di due procedimenti consecutivi sfociati nella classificazione, tra l'altro, di taluni composti di carbonato di nickel nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1).

### Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dal Nickel Institute.*
- 3) *Il Nickel Institute sopporta la metà delle proprie spese.*
- 4) *La Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 161 del 19/06/2010.

### Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 — Rautenbach/Consiglio e Commissione

(Causa T-222/11) (<sup>1</sup>)

[«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Zimbabwe — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere»]

(2012/C 331/46)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Muller Conrad Rautenbach (Harare, Zimbabwe) (rappresentanti: S. Smith, QC, M. Lester, barrister e W. Osmond, solicitor)

*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e J. Herrmann, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta, M. Konstantinidis e T. Scharf, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42, pag. 6), nonché del regolamento (UE) n. 174/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 49, pag. 23), nella parte in cui riguardano il ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute dal sig. Muller Conrad Rautenbach.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 186 del 25.6.2011.

---

**Ordinanza del Tribunale 5 settembre 2012 — Farage/Parlamento e Buzek**

(Causa T-564/11) (<sup>1</sup>)

**(«Diritto istituzionale — Decisione del presidente del Parlamento che infligge ad un deputato europeo la sanzione della perdita del diritto all'indennità di soggiorno per una durata di dieci giorni — Decisione della commissione per gli affari giuridici del Parlamento che dichiara irricevibile la domanda del deputato di difendere la propria immunità parlamentare — Incompetenza manifesta del Tribunale — Irricevibilità manifesta»)**

(2012/C 331/47)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Nigel Paul Farage (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Bennet, solicitor)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e D. Moore, agenti); e Jerzy Buzek (Bruxelles, Belgio)

**Oggetto**

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione del 2 marzo 2010 del presidente del Parlamento, che impone al ricorrente la sanzione della perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni, in secondo luogo, della decisione del 24 marzo 2010 dell'ufficio di presidenza del Parlamento, che conferma la soprammenzionata decisione del presidente del Parlamento, in terzo luogo, della decisione

della commissione per gli affari giuridici del Parlamento, che dichiara irricevibile la domanda del ricorrente di difesa della sua immunità, in quarto luogo, della decisione del Parlamento non ulteriormente identificata.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Nigel Paul Farage sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.

---

(<sup>1</sup>) GU C 25 del 28.1.2012.

---

**Ordinanza del Tribunale del 4 settembre 2012 — Mische/Parlamento**

(Causa T-642/11 P) (<sup>1</sup>)

**(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Inquadramento nel grado — Concorso pubblicato anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari — Snaturamento dei fatti — Impugnazione manifestamente infondata»)**

(2012/C 331/48)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Harald Mische (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti R. Holland, J. Mische e M. Velardo)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e S. Alves, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Jensen e J. Herrmann, agenti)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Mische/Parlamento (F-93/05, non ancora pubblicata nella Raccolta) e volta all'annullamento di tale sentenza.

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Harald Mische sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo nell'ambito del presente gradi di giudizio.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 49 del 18.2.2012.